Pubblicato il 09/11/2026

Firmato digitalmente

N. 08113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05182/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5182 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG B7685C212D da

[redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

[redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[redacted], in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi [redacted], domiciliataria *ex lege* in [redacted];

nei confronti

[redacted]., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00623/2026, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [redacted], [redacted] e [redacted];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2026 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Acconcia su delega di [redacted] Ausiello e l'Avvocato dello Stato [redacted]

FATTO e DIRITTO

1. Si tratta di una gara relativa ad un accordo quadro (da affidare alle prime tre classificate) per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dello Stato che si trovano in ambito regionale marchigiano. La gara era suddivisa in quattro lotti e si controverte sul n. 4, dal valore di 21 milioni 300 mila euro. Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La difesa di [redacted] (settima classificata) lamentava la mancata attribuzione di 9 punti c.d. "premiali" (corrispondenti, in parti eguali, a tre certificazioni di qualità rispettivamente in tema di gestione ambientale, di

responsabilità sociale e di pari opportunità) che gli avrebbero consentito di raggiungere il secondo posto della suddetta graduatoria.

3. Il TAR Marche accoglieva il ricorso in quanto, di tali certificazioni, era stata fornita adeguata dichiarazione in sede di gara. Quel che mancava erano le certificazioni stesse ossia la loro materiale allegazione all'offerta di gara (peraltro espressamente richiesta dal disciplinare). Tali materiali allegazioni, nella prospettiva del giudice di primo grado, avrebbero comunque potuto formare oggetto di "soccorso procedimentale", attesa peraltro la loro titolarità effettiva in capo alla ricorrente. Ciò anche in ossequio a fondamentali principi di semplificazione e non aggravio dell'attività amministrativa e, tra questi, quello in tema di autocertificazione delle qualità personali. Di qui la illegittima mancata attribuzione degli anelati 9 punti ed il conseguente obbligo, per l'amministrazione appaltante, di rideterminarsi in tale specifica direzione.

4. La sentenza veniva appellata dalla terza classificata [redacted] (con appello principale) nonché dalla [redacted] (con appello incidentale) in quanto la materiale allegazione delle suddette certificazioni di qualità avrebbe fatto parte integrante dell'offerta tecnica: di qui l'impossibilità di attivare il soccorso istruttorio. Queste, in particolare, le censure rispettivamente sollevate:

4.1. Quanto ad [redacted]:

4.1.1. Violazione art. 101 del codice dei contratti a norma del quale sarebbe escluso il "soccorso sanante" per la documentazione che compone l'offerta tecnica. Più in particolare: "il soccorso procedimentale non può essere trasformato in strumento di completamento dell'offerta carente" (pag. 6 appello principale);

4.1.2. Violazione, in ogni caso, del principio dell'autovincolo in quanto il disciplinare di gara avrebbe subordinato il riconoscimento dei punteggi premiali relativi alle tre suddette attestazioni di qualità "non soltanto al possesso delle

certificazioni, ma anche alla loro produzione nella documentazione tecnica, prevedendo espressamente il punteggio zero in caso di mancata integrazione con gli allegati prescritti" (pag. 6 appello principale);

4.1.3. Violazione del principio c.d. *once only* (secondo cui certi requisiti, ove già nella disponibilità della PA, non dovrebbero essere ulteriormente richiesti) il quale opererebbe, tuttavia, unicamente "sul terreno della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione e delle cause di esclusione", non potendo "invece trasformare un documento richiesto dalla *lex* specialis quale componente documentale dell'offerta tecnica in un dato acquisibile d'ufficio in qualsiasi momento ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale" (pag. 9 appello principale);

4.1.4. Difetto di prova di resistenza e, in particolare, di interesse a ricorrere in primo grado in quanto non sarebbe stato adeguatamente dimostrato l'ottenimento dei necessari 9 punti onde raggiungere il terzo posto della graduatoria (utile al fine di rientrare nel novero dei contraenti successivi);

4.2. Quanto alla [redacted] si deduceva, in particolare:

4.2.1. La violazione della legge di gara il cui par. 28.5., per le certificazioni ambientali 14001, richiedeva soltanto la allegazione materiale della certificazione stessa, ai fini della attribuzione del prescritto punteggio premiale di 3 punti, e non anche la dichiarazione. Di qui la carenza di interesse a ricorrere in quanto, anche volendo ammettere la possibilità di ottenere gli altri 6 punti (per le certificazioni sulla responsabilità sociale e sulla parità di genere), ciò non sarebbe stato comunque sufficiente onde scavalcare [redacted] nella terza posizione in graduatoria;

4.2.2. Violazione del principio dell'autovincolo e in ogni caso dell'art. 101 del codice dei contratti poiché per le restanti certificazioni di qualità (come già detto: responsabilità sociale e pari opportunità) il doppio onere riconducibile alla

contemporanea esigibilità di dichiarazione di possesso della certificazione di qualità ed allegazione materiale della certificazione stessa "costituisce una scelta del tutto ragionevole che risponde a una precisa esigenza funzionale: assicurare celerità ed efficienza all'azione amministrativa". Una simile impostazione, in particolare: "risulta pienamente coerente con il principio del risultato e con il quadro normativo di riferimento, orientato a privilegiare procedure rapide, trasparenti e affidabili, evitando verifiche dilatorie o incertezze sull'effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati" (pag. 26 appello incidentale). Tale schema, infine, non era altrimenti superabile con la sola dichiarazione di possesso e la successiva applicazione dell'istituto del soccorso procedimentale, onde acquisire in senso materiale anche la certificazione medesima, "pena l'alterazione della consistenza dell'offerta". In altre parole, "una trasmissione successiva dei certificati si sarebbe tradotta in un'integrazione postuma dell'offerta tecnica, espressamente vietata sia dall'art. 101, comma 1, lett. b), sia dall'art. 101, comma 3, oltre che in violazione della *par condicio*" (pag. 40 appello incidentale).

5. Si costituiva in giudizio l'appellata [redacted] la quale, nel chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni di cui più avanti si terrà conto, sollevava peraltro le seguenti eccezioni di inammissibilità:

5.1. Omessa notifica del gravame agli altri soggetti controinteressati ossia tutti quelli posizionati all'interno della graduatoria;

5.2. Assenza di specificità dei motivi di appello;

5.3. Quanto al primo motivo di appello incidentale [redacted], violazione del divieto di *nova* dal momento che il difetto di interesse a ricorrere sarebbe stato per la prima volta introdotto soltanto in questa sede di appello.

6. Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2026, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.

7. Tutto ciò premesso, le tre eccezioni di inammissibilità partitamente sollevate dalla appellata [redacted] sono tutte infondate dal momento che:

7.1. Gli altri operatori economici cui non è stato notificato il ricorso in appello rivestono una posizione tale, all'interno della graduatoria (le stesse sono infatti posizionate dal quarto posto in giù), che non potrebbero trarre benefici dal suo rigetto e neppure svantaggi dal suo accoglimento. Essi si trovano, in altre parole, in una evidente posizione di indifferenza sostanziale e dunque anche processuale. Di qui, si ripete, il rigetto della specifica eccezione;

7.2. La seconda eccezione è del tutto generica in quanto si richiama soltanto la giurisprudenza in materia ma senza in alcun modo evidenziare le ragioni effettive per cui i motivi di appello difetterebbero di maggiore specificità. Di qui il rigetto della eccezione stessa;

7.3. Quanto alla tardiva formulazione dell'eccezione di interesse a ricorrere, secondo giurisprudenza dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi (Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2016, n. 73): *"il divieto del c.d. ius novorum in appello, secondo un orientamento consolidato, non si estende alle eccezioni e questioni processuali e sostanziali che siano rilevabili anche d'ufficio ma, fatti salvi gli effetti del giudicato interno sulla statuizione recata sul punto dalla sentenza di primo grado e lo speciale regime delle questioni di giurisdizione e competenza (adesso ex artt. 9 e 15 c.p.a.), consente la delibazione per la prima volta in appello, ad esempio, delle eccezioni di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso per carenza di una condizione dell'azione quale l'interesse a ricorrere (cfr., da ultimo Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5; Sez. III, 13 novembre 2014, n. 5587; Sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462 e 3 maggio 2012, n. 2540)"*. Ne deriva, da quanto detto, il rigetto altresì di tale specifica eccezione di rito.

8. Nel merito, i motivi rispettivamente sollevati con l'appello principale e quello incidentale (entrambi diretti a criticare la stessa sentenza e suoi stessi capitoli)

possono essere più agevolmente sintetizzabili in almeno due filoni tematici (una simile distinzione deriva, in sostanza, dalla maggiore linearità dell'appello incidentale rispetto a quello principale):

8.1. Se il "soccorso procedimentale" di cui all'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (d'ora in avanti: il codice dei contratti) sia utilmente percorribile allorché la legge di gara preveda, ai fini della attribuzione di punteggi premiali ossia aggiuntivi, la sola allegazione materiale del certificato stesso e non anche la dichiarazione circa il possesso di tale certificazione di qualità (nel caso di specie, si trattava di quello riguardante il sistema di gestione ambientale) ed il concorrente si limiti a dichiarare, all'interno dell'offerta tecnica e dei suoi allegati, il possesso di tale certificazione. Su tale tematica si innestano l'ultimo motivo dell'appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale;

8.2. Se il "soccorso procedimentale" di cui all'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (d'ora in avanti: il codice dei contratti) sia utilmente percorribile allorché la legge di gara preveda, ai fini della attribuzione di punteggi premiali ossia aggiuntivi, sia la allegazione materiale del certificato stesso, sia la dichiarazione circa il possesso di tale certificazione di qualità (nel caso di specie, si trattava di quelle riguardanti la responsabilità sociale e la parità di genere) ed il concorrente si limiti a dichiarare, all'interno dell'offerta tecnica e dei suoi allegati, il possesso di tali certificazioni senza provvedere, altresì, alla loro materiale allegazione in sede di domanda di partecipazione. Su tale tematica si innestano i primi tre motivi dell'appello principale ed il secondo motivo dell'appello incidentale;

9. Va da subito osservato che le due ipotesi (le quali, giova ripetere, compendiano tutti i motivi del ricorso principale e di quello incidentale con le specificazioni di cui sopra) possono essere trattate anche in modo congiunto, sebbene in via progressiva e con le necessarie precisazioni. In altre parole, nella risoluzione del

primo ambito tematico risiede sostanzialmente la risoluzione, altresì, del secondo ambito tematico il cui specifico svolgimento ricomprenderà, in ogni caso, la trattazione di ulteriori e più specifici argomenti. La risoluzione del primo filone tematico, inoltre, ove si diriga in senso negativo per entrambi le appellanti consentirà poi di affrontare anche il secondo filone tematico, stante la eventuale concreta dimostrazione dell'originario interesse a ricorrere in capo ad [redacted]

10. Tutto ciò premesso osserva il collegio che:

10.1. Questa la giurisprudenza che si registra sul tema dichiarazione del possesso di certificazioni suscettive di punteggio premiante e mancata allegazione materiale delle certificazioni stesse:

- innanzitutto, si è ritenuto di *"aderire alla prospettazione prococoncorrenziale al riguardo seguita da una parte della giurisprudenza (cfr da ultimo Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707) secondo la quale - qualora il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione sia richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all'offerta tecnica - andrebbe consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una "corsa a ostacoli" che faccia perdere di vista l'obiettivo prioritario di selezionare l'offerta migliore per l'Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi sancito dall'articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), di sanare, attraverso il c.d. soccorso procedimentale, le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell'offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte"*. Ed ancora: *"detto principio è riferito all'ipotesi in cui si tratti di integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta, ma della quale*

è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l'offerta tecnica" (Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795);

- in fattispecie del tutto analoga è stato poi affermato che nel caso in cui *"Il possesso di una determinata certificazione ... è richiesto ... non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all'offerta tecnica ... va consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una "corsa a ostacoli" che faccia perdere di vista l'obiettivo prioritario di selezionare l'offerta migliore per l'Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi sancito dall'articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che possano essere sanate attraverso il c.d. soccorso procedimentale le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell'offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte"*. Nel richiamare giurisprudenza anche di questa sezione (in particolare: n. 1881 del 2020 su cui ci si soffermerà subito appresso) è stato così affermato che *"dunque è possibile integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale previsto per l'offerta tecnica"* (Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707);

- in un caso ove si lamentava che *"l'aggiudicataria ... non avrebbe potuto produrre in un secondo momento, su sollecitazione della stazione appaltante, la certificazione ambientale originariamente non inserita nel corpo dell'offerta"*, nel rammentare che la *«procedura di soccorso istruttorio»* ha come obiettivo quello della *"svalutazione dell'importanza delle carenze meramente formali delle offerte formulate dagli operatori economici in competizione per l'accesso alle commesse pubbliche"*, è stato infine affermato che: "*Oggetto del* soccorso – *che costituisce, alla luce del canone di massima partecipazione, a un tempo*

facoltà ed obbligo per la stazione appaltante, in quanto "la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici ed all'amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario" *(Cons. Stato, V, 5 aprile 2019, n. 2242) – è perciò ogni documentazione* a contenuto dichiarativo o rappresentativo *(avente carattere di dichiarazione* di scienza*); e resta preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell'offerta formulata, che struttura, in termini di* volontà programmatica *ed* impegnativa *(dichiarazione* di volontà*), il tenore della proposta negoziale (cfr. Cons. Stato, V, 1° agosto 2018, n. 4765; Id., V, 4 dicembre 2017, n. 5692)"* [Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2020, n. 1881]. Nel caso trattato da questa stessa sezione l'aggiudicataria, proprio come nel caso qui controverso, aveva anch'essa formalmente dichiarato il possesso di determinate certificazioni di qualità, utili ai fini del riconoscimento del punteggio aggiuntivo, senza peraltro allegare la relativa documentazione. La sezione, con la citata sentenza n. 1881 del 2020, ha così affermato che: *"Si tratta, evidentemente, di una carenza che rileva sul solo piano documentale e formale, la cui integrazione non ha in alcun modo generato un'alterazione del contenuto sostanziale dell'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello economico"*;

10.2. In buona sostanza, la richiamata giurisprudenza ha avuto modo di affermare in estrema sintesi che:

10.2.1. L'operatore economico che, onde dimostrare il diritto ad ottenere un certo punteggio premiale legato al possesso di determinate certificazioni di qualità, abbia prodotto agli atti di gara soltanto una dichiarazione di possesso di simili certificati senza provvedere, altresì, alla materiale allegazione del certificato

stesso, è comunque ammesso al soccorso procedimentale al ricorrere di due specifiche e cumulative condizioni: a) la dichiarazione di possesso sia comunque stata formulata in seno all'offerta; b) l'esibizione documentale del certificato non sia in grado di modificare l'offerta tecnica, nel rispetto della *par condicio competitorum*. A tal fine, il suddetto certificato deve quindi risultare antecedente rispetto alla presentazione dell'offerta stessa;

10.2.2. La ragione di tale orientamento risiede nella necessità di superare carenze di natura meramente formale e documentale dell'offerta formulata e di annettere maggior rilievo al principio del risultato ossia alla "scelta del migliore";

10.3. Ritiene il collegio di non avere motivo di discostarsi da tale condivisibile indirizzo tenuto peraltro conto che:

10.3.1. A una simile conclusione si giunge mediante una delicata operazione di bilanciamento tra principio di autoresponsabilità (per cui nei pubblici appalti i singoli concorrenti debbono prestare la massima attenzione a tutti gli adempimenti, anche di natura formale, prescritti dalla legge di gara), principio della *par condicio competitorum* (da cui discende l'altro principio di immodificabilità dell'offerta) e principio del risultato, declinabile ai fini che qui interessano quale "scelta del migliore" (art. 1, comma 2, del codice dei contratti) anche nell'interesse della collettività (art. 1, comma 3, del codice stesso);

10.3.2. Con la doverosa precisazione che la piena realizzazione degli ultimi due principi (ossia *par condicio*, visto che anche nel caso di specie l'offerta non subirebbe modificazione alcuna a causa della esibizione postuma del certificato di qualità, e "risultato", atteso che la assegnazione dei punteggi relativi alle suddette certificazioni consentirebbe ad [redacted] di raggiungere il terzo posto in graduatoria) non postula necessariamente la totale soccombenza del primo canone indicato, quello della autoresponsabilità, e ciò dal momento che il concorrente stesso ha comunque provveduto ad informare la stazione appaltante,

sebbene in forma minima ed in modo non strettamente aderente al bando, circa il possesso di determinate certificazioni. Per tale via, quindi, anche il principio di autoresponsabilità non risulterebbe del tutto obliterato;

10.3.3. Dunque – giova ripetere – in caso di sola autodichiarazione e comunque di immutazione dell'offerta (atteso che il possesso di tali certificati è stato pacificamente dichiarato, in termini di *volontà negoziale*, e quindi si tratta solo di provvedere alla materiale allegazione dei certificati stessi) il soccorso procedimentale di cui all'art. 101, comma 3, del codice dei contratti è da ritenere alla stregua di meccanismo ammissibile;

10.3.4. Ciò anche perché non si tratta di *integrare* un elemento mancante [art. 101, comma 1, lettera a)] né di *sanare* una data irregolarità della domanda [art. 101, comma 1, lettera b)], attività queste che sarebbero sempre impossibili per quanto riguarda il perimetro dell'offerta tecnica, ma soltanto di *comprovare* ossia di "chiarire in modo circostanziato", mediante esibizione spontanea o coatta di preesistente necessaria documentazione, quanto già a suo tempo dichiarato all'interno dell'offerta tecnica;

10.3.5. E' dunque in questi esatti termini che va inteso il termine "chiarimenti" di cui all'art. 101, comma 3, del codice dei contratti, allorché si prevede una limitata forma di "soccorso procedimentale" per eliminare eventuali dubbi o, come nel caso di specie, conferire maggiore certezza ai contenuti già evidenziati all'interno dell'offerta tecnica;

10.3.6. Si rammenta infatti, a tale specifico riguardo, che mentre il soccorso istruttorio di cui al comma 1 dell'art. 101 (*soccorso completivo* e *soccorso sanante*) non può trovare applicazione per le offerte tecniche e quelle economiche, queste ultime sono invece suscettive di "chiarimenti", ai sensi del successivo comma 3, mediante il c.d. *soccorso procedimentale*;

10.3.7. In questa stessa direzione, si deve quindi accedere ad una nozione di "chiarimenti" che, onde eliminare dubbi (nel caso di specie circa il possesso effettivo e non solo dichiarato di una data certificazione di qualità) e sempre in presenza di determinati requisiti minimi (autodichiarazione e immodificabilità offerta), sia preordinata altresì ad acquisire certezze ossia a verificare, appurare ed accertare quanto già riferito mediante autodichiarazione: in altre parole, "chiarire" può essere altresì declinato nel senso di "comprovare" anche mediante esibizione documentale, alla luce di quanto appena esposto ed alle condizioni sopra indicate (autodichiarazione circa il possesso del certificato e immodificabilità dell'offerta). Per tale via, oltre al "chiarimento semplice" (volto unicamente a descrivere i contenuti effettivi dell'offerta) vi può essere ragionevolmente spazio per un ulteriore "chiarimento circostanziato", nei sensi e nei limiti sopra indicati;

10.3.8. Si delinea altresì, nei termini e nei limiti sopra rappresentati, una sorta di *coordinamento normativo* tra quanto previsto nel predetto art. 101, comma 3, del codice (secondo cui alcuni dati vanno anche comprovati ossia "chiariti in modo circostanziato") e quanto previsto dall'art. 6, comma1, lettera b), della legge generale sul procedimento amministrativo, a norma del quale *"Il responsabile del procedimento ... può ... ordinare esibizioni documentali"*;

10.3.9. Un simile coordinamento normativo è reso possibile sia per la clausola di integrazione residuale di cui all'art. 12 del codice dei contratti (Rinvio esterno) a norma del quale *"Per quanto non espressamente previsto nel codice ... alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241"*, sia per l'assenza di ostacoli in tal senso ad opera del medesimo art. 101 del codice, il quale in nessuna parte dispone l'inapplicabilità assoluta, nel rispetto di taluni

principi quali quelli sopra evidenziati (*par condicio* e "risultato"), del soccorso istruttorio di cui alla legge generale sul procedimento;

10.3.10. Del resto, la disciplina di una forma di soccorso istruttorio espressamente qualificata alla stregua di "procedimentale" non potrebbe che trovare completamento disciplinare e dunque una sorta di *sede naturale*, ove ritenuto necessario come nel caso di specie, proprio nella normativa che regola più in generale la materia del procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990);

10.3.11. Ne deriva da quanto detto che, ove risulti necessario comprovare o meglio "chiarire in modo circostanziato" quanto già dichiarato in sede di formulazione dell'offerta tecnica circa il possesso di talune certificazioni di qualità (art. 101, comma 3, del codice dei contratti), è possibile ricorrere alla "esibizione documentale" di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990, a condizione che le certificazioni stesse siano preesistenti all'offerta stessa e che la loro materiale allegazione non comporti alterazioni del contenuto sostanziale dell'impegno negoziale a suo tempo assunto dal singolo concorrente;

10.3.12. Va da sé, in ultimo, che una simile "esibizione documentale" può essere sia *spontanea* ossia direttamente prodotta dal concorrente, qualora la stazione appaltante si limiti a chiedere maggiori delucidazioni o comprove di quanto già dichiarato, sia *coatta* ossia direttamente ordinata dalla amministrazione stessa;

10.4. Concludendo sulla prima tematica (ipotesi del concorrente che si limita ad autodichiarare il possesso di una certificazione di qualità anche quanto il bando richieda la sola materiale allegazione del certificato stesso) si può dunque affermare che:

10.4.1. Se il possesso del certificato di qualità (utile per ottenere punteggi premianti) è solo dichiarato e non anche documentato, e se la sua allegazione postuma non è in grado di modificare il contenuto dell'offerta ossia la volontà

negoziale manifestata nell'offerta stessa, è allora possibile attivare il "soccorso procedimentale" di cui all'art. 101, comma 3, del codice dei contratti;

10.4.2. Tale forma di soccorso risulta infatti utile a comprovare ossia a "chiarire in modo circostanziato" la sussistenza effettiva del suddetto requisito premiante;

10.4.3. Anche per il tramite dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 241 del 1990, tale *chiarimento circostanziato* avviene mediante esibizione documentale spontanea o coatta;

10.4.4. Entro questi stessi termini: a) il principio della *par condicio* non sarebbe violato a cagione della immodificabilità dell'offerta già presentata (che deve essere solo circostanziata o meglio documentata); b) viene pienamente garantito il principio del "risultato" in quanto si finisce per scegliere effettivamente "il migliore" tra tutti i concorrenti; c) il principio di autoresponsabilità trova soltanto una sua limitata defezione poiché la dichiarazione, comunque presente in sede di formulazione dell'offerta, risulta pur sempre utile a definire i contorni essenziali della volontà negoziale espressa;

10.5. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, i motivi sintetizzati nel primo filone tematico (si ripete: ultimo motivo appello principale e primo motivo appello incidentale) debbono tutti essere rigettati. Di qui la sussistenza dell'interesse a ricorrere in quanto la attribuzione di altri 3 punti per la certificazione ambientale, accanto ai 6 previsti per le certificazioni su responsabilità sociale e pari opportunità, consentirebbero ad [redacted] di scavalcare [redacted] al terzo posto della graduatoria finale.

11. Si possono adesso affrontare le ulteriori censure compendiabili nel secondo filone tematico che riguarda, come già detto, l'ipotesi in cui la legge di gara preveda, ai fini della attribuzione di punteggi premiali per l'eventuale titolarità di certificazioni di qualità, sia la dichiarazione di possesso, sia la materiale allegazione delle certificazioni stesse (c.d. "doppia imposizione") ed il

concorrente si limiti, tuttavia, alla sola autodichiarazione di possesso (senza dunque provvedere, quindi, anche alla loro materiale allegazione). Ebbene, valgano al riguardo le stesse considerazioni già espresse al complessivo paragrafo 10 della presente decisione, considerazioni cui il collegio ritiene di aggiungere che:

11.1. Una simile "doppia imposizione" costituisce altresì, in aperta violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, ineludibile aggravio procedimentale sia per il privato operatore economico (il quale è tenuto a duplicare i propri adempimenti di gara) sia per la stazione appaltante la quale deve compiere determinate verifiche di autenticità e di affidabilità su un numero più ampio di soggetti economici (tutti i concorrenti ammessi alla gara) e non invece su un numero più limitato di essi ossia il solo aggiudicatario (o i soli aggiudicatari, come nel caso di specie che riguarda una ipotesi di accordo quadro);

11.2. In siffatta direzione, la suddetta previsione di gara non si rivela dunque idonea a superare il c.d. test di proporzionalità che poggia sulla "teoria dei tre gradini" che consistono, in particolare, nei seguenti passaggi: a) l'idoneità della decisione a raggiungere lo scopo; b) la sua necessarietà, intesa come inesistenza di alternative più miti per il raggiungimento dello stesso risultato; c) l'adeguatezza o proporzionalità in senso stretto, intesa come tollerabilità della decisione da parte del suo destinatario (si veda sul punto, ossia per una più ampia disamina di tale "teoria": Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2024, n. 2725);

11.3. Ebbene nel caso di specie, anche a voler ritenere superabile il primo gradino si registra comunque un serio ostacolo nel varcare anche il secondo gradino atteso che, tra più alternative possibili (dichiarazione da comprovare in via successiva e dichiarazione da comprovare in via anticipata) occorre pur sempre optare per la scelta meno gravosa (nel caso di specie: la dichiarazione

da comprovare in via successiva con minori adempimenti sia per il privato concorrente, sia per la stazione appaltante che deve effettuare le dovute verifiche di attendibilità e affidabilità), scelta la quale garantisca pur sempre il raggiungimento dello scopo (ossia la "verifica attenta" di talune certificazioni);

11.4. Del resto, le giustificazioni al riguardo prodotte dalla appellante amministrazione si rivelano:

a) del tutto *generiche* e quindi inidonee a sorreggere la scelta della doppia imposizione (si veda la affermazione di cui alla pag. 26 dell'appello incidentale secondo cui una simile "scelta … risponde a una precisa esigenza funzionale: assicurare celerità ed efficienza all'azione amministrativa" nonché quella per cui la stessa scelta risulterebbe "coerente con il principio del risultato e con il quadro normativo di riferimento, orientato a privilegiare procedure rapide, trasparenti e affidabili");

b) persino *irrazionali* allorché si afferma che tali accertamenti anticipati costituirebbero "l'unico modo possibile per poter verificare l'effettiva esistenza del requisito" (pag. 33 appello incidentale). Ciò che si rivela del tutto contraddittorio dal momento che, se l'obiettivo della comprova anticipata del requisito premiante è quello di verificarne attentamente autenticità e attendibilità, si deve allora concludere che la verifica stessa può risultare tanto più "attenta", in termini quindi strettamente qualitativi, quanti meno siano i soggetti o meglio i certificati da sottoporre a tale verifica. In altre parole: "meglio controllare meno (anche se dopo e non subito) ma controllare meglio". A ciò si aggiunga che la "verifica attenta" si rivelerebbe non solo qualitativamente migliore ma anche, sul piano quantitativo, proceduralmente più accelerata (la stazione appaltante dovrebbe infatti effettuare un numero sicuramente inferiore di verifiche);

11.5. Ne deriva da quanto detto che la "comprova successiva ma limitata" è senz'altro da preferire rispetto alla "comprova anticipata ma numerosa". E ciò per

le descritte ragioni di carattere qualitativo della verifica e di carattere quantitativo del numero delle verifiche (con effetti diretti sulla celerità del procedimento, valore questo che assume notevole importanza nelle gare di appalto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del codice dei contratti);

11.6. Il tutto senza omettere di considerare che una simile "doppia imposizione" si pone altresì contraria: a) ai principi più elementari di semplificazione amministrativa che si basano proprio sulla autodichiarazione del privato successivamente verificabile da parte della PA; b) al principio della fiducia del codice dei contratti, fiducia che opera in senso bidirezionale e che dunque deve essere rivolta anche agli operatori economici i quali dichiarino di possedere taluni requisiti (che poi verranno per l'appunto verificati dalla SA ma solo in caso di aggiudicazione, quindi con minore aggravio della procedura);

11.7. Con la doverosa precisazione che le conclusioni di cui sopra circa la maggiore razionalità della verifica posticipata, se possono senz'altro trovare applicazione per quei certificati, come quelli di specie, che sono valutati unicamente per la loro sussistenza e dunque per il loro "mero possesso" (così dando luogo ad una valutazione automatica e quindi anche ad un punteggio tabellare del tipo on/off), potrebbero non altrettanto essere estese anche a quei certificati (es. quelli che attestano la buona esecuzione di un dato lavoro o servizio) che invece debbono essere discrezionalmente valutati in ragione del loro "contenuto" anche sostanziale (sempre con riferimento all'esempio che precede: il tipo e la qualità del lavoro svolto nonché la relativa tempestività della realizzazione, etc.);

11.8. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, anche le censure riconducibili al secondo filone tematico (ossia le prime tre censure dell'appello principale ed il secondo motivo dell'appello incidentale) debbono essere integralmente rigettate.

12. In conclusione, i due appelli proposti da [redacted] (appello principale) e [redacted] (appello incidentale) sono infondati e debbono essere respinti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in considerazione della evidente complessità delle esaminate questioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta sia l'appello principale [redacted]) sia l'appello incidentale ([redacted]).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

N. 05182/2026 REG.RIC.

Massimo Santini **Diego Sabatino**

IL SEGRETARIO